



PIANO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE POGGIO BERNI

VARIANTE PARZIALE AL PAE 2025

(Art. 7 L.R. 17/1991 e ss.mm.ii.
L.R. 24/2017 e ss.mm.ii.)

SINDACO: (F.to Ronny Raggini)
SEGRETARIO: (F.to Dott. Roberto Severini)
RESPONSABILE DI SETTORE: (F.to Geom. Corrado Ciavattini)
PROGETTISTI: (F.to Geom. Corrado Ciavattini)
(F.to Geom. Francesca Gobbi)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE TESTO COORDINATO

ALLEGATO **B**

Assunzione proposta:	Deliberazione di G.C. n.	del
Adozione proposta:	Deliberazione di C.C. n.	del
Approvazione piano:	Deliberazione di C.C. n.	del
Pubblicato sul BUR n.	del	



INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

- Art. 1 Finalità del piano
- Art. 2 Normativa di riferimento
- Art. 3 Parti costituenti il Piano
- Art. 4 Campo di applicazione
- Art. 5 Aree specifiche d'intervento

TITOLO II NORME PER L'ATTIVAZIONE DEL PIANO

- Art. 6 Modalità d'attuazione
- Art. 6 Bis Nulla osta idraulico
- Art. 7 Autorizzazione comunale
- Art. 8 Durata delle autorizzazioni
- Art. 9 Domanda d'autorizzazione: documentazione di carattere amministrativo
- Art. 10 Domanda d'autorizzazione: documentazione di carattere tecnico
- Art. 11 Documentazione da presentare
- Art. 12 Convenzione
- Art. 13 Denuncia di inizio lavori
- Art. 14 Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 15 Revoca e sospensione dell'autorizzazione
- Art. 16 Vigilanza
- Art. 17 Sanzioni
- Art. 18 Piani di sicurezza
- Art. 19 Tutela delle acque sotterranee
- Art. 20 Viabilità
- Art. 21 Rete di deflusso
- Art. 22 Materiale di scarto di cantiere
- Art. 23 Recinzioni
- Art. 24 Distanze: prescrizioni di polizia mineraria
- Art. 25 **Imprevisti**

TITOLO III - AMBITO DI AMPLIAMENTO A1 “RIPA BIANCA” NORME DI ESCAVAZIONE E DI SISTEMAZIONE

- Art. 26 Individuazione dell'Ambito di ampliamento
- Art. 26 Bis Tipologia e volume del materiale da estrarre
- Art. 27 Modalità di coltivazione
- Art. 27 Bis Verifiche di stabilità
- Art. 28 Stoccaggio provvisorio dei materiali da utilizzare per il ritombamento
- Art. 28 Bis Regimazione delle acque e verifiche di stabilità per le aree di stoccaggio
- Art. 29 Reti di deflusso
- Art. 29 Bis Regimazione delle acque
- Art. 30 Piezometri
- Art. 31 Modalità di sistemazione finale
- Art. 32 Materiali per il ritombamento
- Art. 33 Riporti di terreno vegetale
- Art. 34 Concimazioni
- Art. 35 Specifiche per la ricomposizione ambientale



Art. 36 Rilascio del certificato di conformità

TITOLO IV SISTEMAZIONE AMBIENTALE E NORME PER I SITI DI RECUPERO

Art. 37 Siti di recupero
Art. 38 Modalità di recupero
Art. 39 Recupero ambientale

**TITOLO V SISTEMAZIONE AMBIENTALE E NORME PER GLI IMPIANTI DI
LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE**

Art. 40 Ricollocazione degli Impianti di lavorazione e trasformazione



(IL TESTO IN ROSSO E' RELATIVO ALLA VARIANTE 2025)

(il testo ~~barrato~~ è relativo alle parti eliminate o modificate con la variante 2025)

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1

Finalità del Piano

Il presente Piano disciplina le attività estrattive nell'ambito del territorio comunale di Poggio Berni, nell'obiettivo di contemperare le esigenze produttive del settore con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di difesa del suolo e di tutela delle risorse idriche in un quadro di corretto utilizzo del territorio.

Art. 2

Normativa di riferimento

L'attività estrattiva, attuata mediante la coltivazione di cava e la realizzazione delle opere a essa direttamente connesse, sono disciplinate dal seguente quadro normativo:

- a. L.R. 18 luglio 1991, n° 17 "Disciplina delle attività estrattive" con le modifiche apportate da:
- L.R. 23 novembre 1992, n° 42,
 - L.R. 13 maggio 1993, n° 23,
 - L.R. 20 dicembre 1993, n° 45,
 - L.R. 30 gennaio 1995, n° 6.
 - **L.R. 21 aprile 1999 n. 3**
 - **L.R. 13 novembre 2001 n. 38**
 - **L.R. 14 aprile 2004 n. 7**
 - **L.R. 26 luglio 2011 n. 10**
 - **L.R. 30 maggio 2016, n. 9**
 - **L.R. 30 luglio 2019, n. 13**
 - **L.R. 10 dicembre 2019, n. 29**
- b. PIANO INFRAREGIONALE DELLA ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PIAE), L.R. 18 luglio 1991, n° 17, adottato con Delibera di Comitato Circondariale 26 marzo 1993, n° 26, controdeduzioni alle osservazioni con delibera di Comitato Circondariale 6 aprile 1995, n° 33, controdeduzioni alle osservazioni formulate dalla Regione con Delibera di Giunta Regionale 19 dicembre 1995, n° 4648 (approvazione parziale), con Delibera di Consiglio Provinciale 25 giugno 1997, n° 19, definitiva approvazione della Regione con Delibera di Giunta 14 ottobre 1997, n° 1820.
- c. Circolare della Regione Emilia Romagna - Assessorato all'Ambiente 10 giugno 1992, protocollo 4402/191 "Criteri per la formazione dei piani infra regionali e comunali delle attività estrattive".
- d. Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 1992, n° 70 "Art. 12, L.R 18 luglio 1991, n° 17. Schema di convenzione-tipo per l'esercizio di attività estrattive. Determinazione tariffe da pagarsi da parte delle ditte esercenti attività di cava".
- e. D.P.R. 9 aprile 1989, n° 128 "Norme di polizia delle Miniere e delle cave".



- f. Circolare della Provincia di Rimini 28 aprile 1994, protocollo n° 777 “Linee guida per la redazione dei progetti di coltivazione e di recupero dei siti estrattivi (L.R 18 luglio 1991, n° 17, m. 13, comma 1°, lettere d-e-f).
- g. L. 29 giugno 1939, n° 1497 “Protezione delle bellezze naturali”.
- h. L. 8 agosto 1985, n° 43 “Disposizioni generali per la tutela delle zone di particolare rilievo ambientale”.
- i. L. 5 gennaio 1994, n° 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”.
- j. L. 5 gennaio 1994, n° 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”.
- k. D.P.R. 24 maggio 1988, n° 236 “Attuazione della direttiva CEE n° 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n° 183”.
- l. PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE. Decisione delle osservazioni presentate al P.T.P.R di cui all’art. 1 bis della Legge Regionale 28 gennaio 1993, n° 1338.
- m. Deliberazione della Giunta Regionale del 6 settembre 1994, n° 3939 “Direttiva concernente criteri progettuali per l’attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia Romagna”.
- n. Circolare dell’ Assessore Regionale alla Programmazione, Pianificazione e Ambiente del 3 marzo 1995, prot. n° 2537 ad ordine “Attuazione della L.R. 30/1/1995, n° 6, Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8/6/1990, n° 142, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia - Trasmissione della prima circolare illustrativa della legge”.
- o. D.Lgs. 25 novembre 1996, n° 624 “Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee”.
- p. D.Lgs. 19 settembre 1994, n° 626 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”. Testo modificato in base a: avviso pubblicato nella G.U. 21 novembre 1994, n° 272, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n° 758, DL. 31 gennaio 1995, n° 26, convertito in Legge 29 marzo 1995, n° 95, D.Lgs. 19 marzo 1996, n° 242.
- q. L.R. 12 luglio 1975, n° 383.
- r. L. 2 febbraio 1974, n° 64.
- s. R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 32678, R.D. 1926, n° 1126 e successive norme statali e regionali inerenti il Vincolo Idrogeologico.
- s.bis L.R. 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del Sistema Regionale e Locale”
- t. L.R. 18 maggio 1999, n° 9 4/2018 “Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale”.
- u. Variante specifica AL PIANO INFRAREGIONALE DELLA ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PIAE), adottata con Delibera di C.P. 25 settembre 2000, n° 89, approvata con Delibera di G.R. 31 luglio 2001, n° 1519.



Si fa riferimento inoltre a:

- v. Piano delle Attività Estrattive attualmente vigente, adottato con Delibera di C.C. 25 giugno 1987, n° 123, approvato con Delibera di G.R. 30 giugno 1992, n° 3017) e successiva Variante specifica, adottata con Delibera di C.C. 28 novembre 1997, n° 58).
- z. PRG VARIANTE GENERALE 1998/2001, adottata con Delibera di C.C. 18 dicembre 1998, n° 72, approvata con Delibera di G.P. 18 dicembre 2001, n° 349 e successive varianti al PRG.

Le presenti Norme Tecniche d'Attuazione costituiscono variante specifica agli strumenti urbanistici vigenti e ne costituiscono parte integrante.

Art. 3

Parti costituenti il Piano

Sono parti costituenti il PAE i seguenti elaborati:

- Tavola 1: Inquadramento territoriale e Stato di fatto (scala 1:10.000).
- Tavola 2: Carta geologica e geomorfologica (scala 1:5.000).
- Tavola 3: Inquadramento nel sistema ambientale delle zone di vincolo (scala 1:5.000)
- Tavola 4: Inquadramento nella zonizzazione del PRG (scala 1:5.000), con indicazione delle zone di interferenza relativa al possibile inquinamento acustico dell'Ambito estrattivo A1 "Ripa Bianca".
- ~~- Tavola 5: Ambito di ampliamento A1 "Ripa Bianca", Planimetria dello stato di fatto (scala 1:1.000).~~
- **Tavola 5 VAR 2025: Ambito di ampliamento A1 "Ripa Bianca", Planimetria dello stato di fatto (scala 1:1.000) (sostituisce la precedente 2002)**
- ~~- Tavola 5/sez: Ambito di ampliamento A1 "Ripa Bianca", Sezioni dello stato di fatto (scala 1:500).~~
- **Tavola 5/sez VAR 2025: Ambito di ampliamento A1 "Ripa Bianca", Sezioni dello stato di fatto (scala 1:500). (sostituisce la precedente 2002)**
- ~~- Tavola 6: Ambito di ampliamento A1 "Ripa Bianca", Planimetria di progetto (scala 1:1.000).~~
- ~~- Tavola 6/sez: Ambito di ampliamento A1 "Ripa Bianca", Sezioni di progetto (scala 1:500).~~
- ~~- Tavola 7: Ambito di ampliamento A1 "Ripa Bianca", Planimetria di sistemazione finale (scala 1:1.000)~~
- **Tavola 7 VAR 2025: Ambito di ampliamento A1 "Ripa Bianca", Planimetria di sistemazione finale (scala 1:1.000) (sostituisce la precedente 2002)**
- ~~- Tavola 7/sez: Ambito di ampliamento A1 "Ripa Bianca", Sezioni di sistemazione finale (scala 1:500).~~
- **Tavola 7/sez VAR 2025: Ambito di ampliamento A1 "Ripa Bianca", Sezioni di sistemazione finale (scala 1:500). (sostituisce la precedente 2002)**
- Tavola 8: Siti di recupero e Impianto per la produzione di conglomerati bituminosi, Planimetria di progetto (scala 1:5.000).
- Tavola 9: Impianto per la produzione di calcestruzzo, Planimetria di progetto (scala 1:5.000).
- **Tavola 10: Ambito di ampliamento A1 "Ripa Bianca"; Planimetria di sistemazione finale – comparativa PAE vigente – Proposta di variante**
- **Tavola 11: Ambito di ampliamento A1 "Ripa Bianca"; Sezioni stato finale – comparativa PAE vigente – Proposta di variante**
- Relazione tecnico-illustrativa



- Norme Tecniche di Attuazione
- **RELAZIONE GENERALE DI VARIANTE FEBBRAIO 2025**

Nota: Con l'azzeramento della potenzialità estrattiva relativa all'ambito A1 Ripa Bianca le tavole 6 (planimetria) e 6/sez (sezioni) relative al progetto di estrazione vengono eliminate dalla variante parziale febbraio 2025.

Art. 4

Campo di applicazione

Le presenti norme disciplinano le attività estrattive, gli impianti di lavorazione e le attrezzature di servizio a essi connesse.

Per attività estrattive, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 17/91, si intendono le modificazioni dello stato fisico del suolo tese ad estrarre, commercializzare e/o utilizzare come materiali di cava quelli di cui al 3° comma dell'art. 2 del R.D. 29 luglio 1927, n° 1443. Non rientrano nelle modificazioni di cui al comma precedente le operazioni tendenti al miglioramento fondiario delle aziende agricole, purché non comportino commercializzazione e/o utilizzo del materiale estratto per fini non direttamente connessi all'attività agricola.

Per impianti di lavorazione si intendono gli impianti di trattamento per la frantumazione, macinazione, vagliatura, classificazione, lavaggio e insilaggio dei materiali litoidi. Ogni intervento (demolizione, ristrutturazione e nuova costruzione) che si intenda effettuare negli impianti è soggetto all'obbligo della concessione edilizia da parte del Sindaco ai sensi della Legge 21 gennaio 1977, n° 10 e successive modificazione e integrazioni.

Per attrezzature di servizio s'intendono i manufatti adibiti al ricovero dei mezzi meccanici impiegati, al deposito dei materiali e ai servizi del personale addetto.

Art. 5

Aree specifiche d'intervento

Il Piano delle Attività Estrattive individua le aree specifiche di intervento, le quali vengono distinte in Attività estrattive, Siti di recupero e Impianti di lavorazione e trasformazione, come da tavola 1:

a. **Attività estrattive.**

Il PIAE della Provincia di Rimini individua nel Comune di Poggio Berni le Attività estrattive elencate nella seguente tabella con l'indicazione della classificazione, della tipologia di materiale oggetto di coltivazione e del quantitativo massimo estraibile (in volume) assegnato a ciascuna area (al netto dei materiali di scarto e al lordo dei quantitativi estratti a partire dal 1992 in base alle previsioni del PAE vigente).

Per "ambito di ampliamento" si intende un'area che consente il reperimento di ulteriori quote di materiali rispetto alle previsioni estrattive già contenute nei PAE vigenti, al fine di dare risposta ai fabbisogni individuati.

Per "sito di completamento" si intende un'area individuata in corrispondenza di attività estrattive esistenti, la cui conferma risulta necessaria ai fini di un loro definitivo recupero ambientale.

Dei 880.000 m³ indicati per l'area di cava "Ripa Bianca", 180.000 m³ sono residui del PAE vigente e 700.000 m³ sono assegnati dalla variante di PIAE al PAE in progetto.

I quantitativi residui di ghiaia dei siti di completamento G7 "Molino Moroni" e G8 "Santo Marino" sono stati oggetto d'autorizzazione all'escavazione e sono esauriti. I siti delle relative cave



hanno ottenuto il certificato di ripristino finale da parte dell'Amministrazione Comunale di Poggio Berni.

b. Siti di recupero.

Per siti di recupero si intendono aree di cava dismessa o abbandonata senza un'adeguata ricomposizione ambientale, in quanto non prevista o non condotta correttamente, e che necessitano di determinate opere volte al loro recupero funzionale o a un organico inserimento ambientale.

Il PIAE individua nel Comune di Poggio Berni sei siti di recupero:

- Sito 1, area di ex cava abbandonata e dissestata: il sito è attualmente sistemato a laghi per la pesca sportiva gestiti da FIPS-CONI.
- Sito 2, lago di ex cava abbandonata: il sito si compone di due depressioni allagate. Quella settentrionale (a), di forma irregolare, è quasi interamente interessata da vegetazione palustre ed è in parte utilizzata come bacino idrico per irrigazione. Quella meridionale (b), di forma trapezoidale, è marginalmente interessata dalla vegetazione palustre ed è utilizzata come lago per l'esercizio venatorio, gestito da privati su concessione demaniale.
- Sito 3, lago di ex cava abbandonata: il sito è stato ritombato nella parte orientale, sulla quale insiste una centrale acquedottistica, e sistemato a lago per scopi ricreativi gestito dal "Parco dell'Acquedotto" nella parte occidentale.
- Sito 4, lago di ex cava abbandonata: la depressione, in parte delimitata da arginature artificiali sui lati Nord ed Est, ha forma quadrangolare ed è marginalmente interessata dalla vegetazione palustre. è utilizzata come lago per l'esercizio venatorio, gestito da privati su concessione demaniale.
- Sito 5, area di ex cava abbandonata e dissestata: la depressione, di forma quadrangolare, è interamente interessata da vegetazione palustre.
- Sito 6, lago di ex cava abbandonata: la depressione, di forma quadrangolare, è marginalmente interessata dalla vegetazione palustre ed è utilizzata come lago per l'esercizio venatorio, gestito da privati su concessione demaniale.

In sintesi, dei sei siti, due risultano sistemati con un'adeguata ricomposizione ambientale, mentre gli altri quattro sono stati sottoposti solo a parziali interventi per adattarli ai rispettivi utilizzi.

c. Impianti di lavorazione e trasformazione.

Nell'area di competenza comunale attualmente sono in funzione due impianti tecnologici di lavorazione e trasformazione:

- Impianto per la produzione di calcestruzzo della Ditta Colabeton S.p.A., localizzato in località Camerano, in adiacenza della sponda sinistra del Torrente Uso.
- Impianto per la produzione di conglomerati bituminosi della ditta Ceisa S.p.A. ubicato in località Stazione, in adiacenza della sponda sinistra del Fiume Marecchia.

I due impianti utilizzano e lavorano materiali litoidi provenienti da cave situate al di fuori del territorio comunale di Poggio Berni

Un terzo impianto (frantoio) segnalato dal PIAE è dismesso e in gran parte demolito. Le strutture residue sono integrate all'interno del "Parco della Cava".

TITOLO II NORME PER L'ATTIVAZIONE DEL PIANO

Art. 6



Modalità d'attuazione

Il Piano si attua previa approvazione della procedura di verifica (screening) ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n° 9, artt. 9 e 10, come integrata dalla L.R. 35/2000, e dell'art. 29 delle NTA del PIAE, che ha la funzione di disciplinare razionalmente sia la fase di escavazione che di ripristino.

Art. 6bis

Nulla osta idraulico

Per tutti gli interventi che interessano la fascia di 10 m dal ciglio superiore di sponda del Fiume Uso, la ditta esercente la cava dovrà richiedere il preventivo nulla osta idraulico al Servizio Tecnico di Bacini Conca e Marecchia, ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904.

Art. 7

Autorizzazione comunale

L'esercizio delle attività estrattive viene regolato da autorizzazioni che, fatti salvi eventuali diritti di terzi, vengono rilasciate dal Comune.

L'autorizzazione all'attività estrattiva verrà rilasciata dal Comune ai sensi degli artt. 13, 14 e 18 della L.R. 27/91, previo ottenimento del parere della Commissione Tecnica Infraregionale, istituita dalla Provincia di Rimini ai sensi dell'art. 28 della L.R. 27/91, e previa stipula di apposita convenzione come previsto dagli artt. 11 e 12 della L.R. 17/91.

Dette autorizzazioni sono personali e non possono essere cedute a terzi e vengono rilasciate ove il progetto di coltivazione e la documentazione necessaria siano conformi alle previsioni del presente Piano ed alle relative Norme Tecniche d'Attuazione.

La domanda deve essere trasmessa al Comune corredata della documentazione di carattere amministrativo e tecnico previste nei successivi artt. 8 e 9 delle presenti Norme.

L'autorizzazione è altresì subordinata al possesso dei necessari requisiti imprenditoriali, tecnici e organizzativi da parte del richiedente, da documentarsi secondo le modalità indicate nell'art. 8 delle presenti Norme.

Qualora l'attività estrattiva debba svolgersi in zone soggette a tutela particolare, l'autorizzazione viene rilasciata previa acquisizione dei provvedimenti e degli atti di competenza delle autorità preposte a tale tutela.

L'autorizzazione determina:

- a. il tipo e la quantità di materiali di cava di cui è consentita la coltivazione, con riferimento ai singoli anni di durata dell'autorizzazione stessa;
- b. l'estensione e la profondità massima consentite riferite a specifici punti fissi di misurazione;
- c. le modalità di sistemazione finale delle aree;
- d. l'apposizione di idonei picchetti, con le caratteristiche previste al successivo art. 15 delle presenti Norme;
- e. la data di scadenza;
- f. ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell'esercizio dell'attività estrattiva, anche a salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale, idrogeologica ed igienica.

Ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione a norma del presente articolo.



Art. 8

Durata delle autorizzazioni

Le autorizzazioni che verranno rilasciate dal Comune per le fasi escavazione avranno validità di anni 3 (tre).

Potranno essere accolti progetti di coltivazione aventi durata superiore, purché suddivisi in diverse fasi estrattive (stralci esecutivi).

è ammessa la proroga dell'autorizzazione per la durata massima di anni 1 (uno), come prevede l'art. 15 della L.R. 17/91.

Art. 9

Domanda d'autorizzazione: documentazione di carattere amministrativo

La domanda di autorizzazione deve prevedere:

a. Domanda in carta legale sulla base della legge fiscale vigente rivolta al Comune nel cui territorio è situata la cava.

La domanda deve essere presentata dal titolare dello sfruttamento della cava, che può essere anche il proprietario, ma può essere soggetto distinto dal proprietario in base a contratto di locazione, concessione o altro titolo giuridico. Ove il richiedente sia Società o Ente occorre unire il documento o l'attestato che comprovi la legale rappresentanza del soggetto che firma la domanda. La firma, da parte del richiedente, deve essere autenticata nei modi legali vigenti.

b. Titolo conferente il diritto alla coltivazione.

Ove il richiedente dell'autorizzazione sia anche proprietario, deve presentare il certificato previsto dalle leggi vigenti, comprovante la proprietà.

Ove invece la richiesta sia avanzata da altro soggetto, occorre presentare una fotocopia del titolo, da cui risulti il tipo di rapporto giuridico con il proprietario (contratto di locazione, ecc.) munita di attestazione, nella fotocopia stessa, della conformità della copia all'originale, rilasciata dal soggetto richiedente.

Ove si tratti di richiesta presentata da Società o Ente, l'attestazione deve essere firmata dal legale rappresentante.

c. Estratto di mappa catastale in scala 1:1.000, oppure 1:2.000, e visura catastale dell'area firmata da tecnico abilitato nelle specifiche discipline.

d. Eventuali attestati rilasciati dalla competente Amministrazione Provinciale secondo quanto disposto dall'art. 41 della LR. 6/84, ove la cava sia situata in zona soggetta a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n° 3267.

e. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o, per le società, certificato della Cancelleria del Tribunale dal quale risultino la ragione sociale, la sede e l'indicazione del legale rappresentante.

f. Designazione del Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 624/96 e del Sorvegliante

g. Ogni altra documentazione e certificazione prevista dalla legge statale.

h. Proposta di convenzione di cui alla Delibera di G.R. 21 gennaio 1992, n° 70.



Art. 10

Domanda d'autorizzazione: documentazione di carattere tecnico

Gli elaborati tecnici da presentare sono:

- a. **Inquadramento generale dello stato di fatto.**
È costituito da una relazione tecnica descrittiva e da una cartografia in scala adeguata, estesa a tutta l'area di influenza della cava:
 - La relazione tecnica descrive lo stato attuale in superficie, le colture esistenti, l'ubicazione, gli edifici, i corsi d'acqua di qualsiasi tipo, le strade e altre caratteristiche geografiche.
 - La cartografia, a scala adeguata e comunque non inferiore a 1:1.000, riporta la visualizzazione dello stato attuale di superficie.
- b. **Inquadramento geologico e giacimentologico.**
È costituito da una relazione tecnica descrittiva e da una cartografia in scala adeguata estesa a tutta l'area di "influenza" della cava:
 - La relazione tecnica descrive le condizioni litologiche, geomorfologiche, tettoniche (giacitura e deformazioni), idrologiche e idrogeologiche, le condizioni di stabilità presenti e conseguenti l'attività di cava, la situazione delle acque superficiali.
 - La cartografia, a scala adeguata e comunque non inferiore a 1:10.000, comprendente un congruo numero di sezioni geologiche, visualizza i contenuti della relazione, indicando in particolare il livello di falda massimo e minimo, direzione e senso di movimento, bacino di alimentazione, sorgenti, reticolo idrografico, pozzi di presa, acquedotti, pozzi privati.
- c. **Piano di coltivazione.**
È costituito da una relazione tecnica descrittiva e da una cartografia in scala adeguata estesa all'area di intervento.
 - La relazione tecnica contiene la valutazione documentata della consistenza del giacimento e la stratigrafia dello stesso, prevede le fasi temporali di sfruttamento, le modalità di coltivazione, la localizzazione delle discariche e le modalità di accumulo delle stesse. In particolare le aree di discarica devono essere localizzate valutando: 1. il volume di scarto (cappellaccio + residui di lavorazione), 2. le caratteristiche geotecniche e di stabilità delle aree interessate, 3. le modalità di accumulo, 4. le eventuali influenze negative sul regime idrologico.
Per quanto riguarda la coltivazione devono essere illustrati i piani di sviluppo della cava, con indicazione delle gradonature e delle relative scarpate.
Queste ultime devono essere dimensionate in relazione alle caratteristiche tecniche dei terreni. Devono altresì essere fornite valutazioni sul reticolo idrografico naturale e sulla sistemazione dello stesso.
 - La cartografia consiste nel rilievo planoaltimetrico e in un congruo numero di sezioni trasversali e longitudinali, a scala non inferiore a 1:500 (eccezionalmente 1:1.000), che visualizzino quanto illustrato nella relazione. La cartografia comprende la rappresentazione della morfometria mediante curve di livello con equidistanza da 1 a 5 metri in relazione all'acclività e all'andamento planovolumetrico della cava, l'ubicazione dei capisaldi identificati e permanenti. Devono essere prodotte, inoltre, colonne stratigrafiche in scala non inferiore a 1:100.
- d. **Progetto di sistemazione ambientale.**



È costituito da una relazione tecnica descrittiva, da una cartografia, dal programma economico-finanziario, da una documentazione fotografica e da una descrizione tecnica degli impianti.

- La relazione tecnica illustra la morfologia che assumeranno i terreni coltivati, le opere e i lavori da compiere, nonché la destinazione del suolo al termine delle lavorazioni, al fine di assicurare l'inserimento nel paesaggio circostante dei terreni escavati, la tutela del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, della fauna e della flora e, più in generale, degli equilibri climatici e ambientali. In essa devono essere previsti anche i tempi, le modalità e il costo dei lavori e delle opere di sistemazione (da specificarsi con computo metrico estimativo).
- La Cartografia comprende:
 1. carta della utilizzazione attuale del suolo, in scala non inferiore a 1:1.000, estesa a tutta l'area di "influenza" della cava,
 2. carta della destinazione del suolo a sistemazione ultimata, in scala non inferiore a 1:1.000, con sviluppi a scala 1:500 per le aree che sono state interessate dalla coltivazione.
- Il programma economico-finanziario illustra, in relazione al piano di coltivazione e quindi alla consistenza del giacimento, la previsione della produzione media annua, l'utilizzazione, la distribuzione e la destinazione dello stesso, i sistemi e le fasi di lavorazione in relazione alle macchine utilizzate e alle unità lavorative impiegate, la potenzialità degli impianti di cava e i programmi di investimento sugli stessi.
- La documentazione fotografica, di tipo tradizionale, non deve limitarsi alla sola cava, ma offrire anche una panoramica d'insieme con eventuali foto di dettaglio allo scopo di visualizzare fenomeni geologici, morfologici, minerari, idrogeologici, nonché aspetti del paesaggio con particolare riferimento alle emergenze agroforestali e ai beni naturali e storico-ambientali.
- La descrizione tecnica deve descrivere e localizzare gli impianti di lavorazione e trasformazione.

I documenti sopra citati devono essere redatti e sottoscritti da tecnici laureati iscritti ai rispettivi Albi Professionali, secondo le diverse competenze professionali richieste. È comunque facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere, qualora si riveli necessario, complementi e integrazioni della documentazione.

Art. 11

Documentazione da presentare

La documentazione di carattere tecnico e amministrativa deve essere presentata in **formato digitale**. **Dovrà inoltre essere presentata una copia di cortesia cartacea. Eventuali ulteriori copie cartacee di cortesia potranno essere richieste dagli altri Enti interessati.** ~~12 (dodici) copie.~~

Art. 12

Convenzione

Il Comune, prima di procedere al rilascio dell'autorizzazione, stipulerà con l'esercente apposita convenzione.

La convenzione, predisposta secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta Regionale, è lo strumento in base al quale il soggetto che richiede l'autorizzazione assume l'obbligo di provvedere:

- a. all'esecuzione delle opere di collegamento della cava con le strade pubbliche;



- b. all'esecuzione delle opere che si rendano necessarie per evitare danni ad altri beni ed attività;
- c. alla corretta attuazione del piano di coltivazione;
- d. all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei termini indicati nell'atto di autorizzazione;
- e. alla costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione medesima.

Con la medesima convenzione il titolare dell'autorizzazione si impegna a versare annualmente al Comune in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale, a titolo di contributo alle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori che si rendessero necessari.

La proposta di convenzione è approvata dalla Giunta Comunale. Il Sindaco provvede alla stipula della convenzione e al rilascio dell'autorizzazione. La convenzione è efficace e impegnativa dopo il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 13

Denuncia di inizio lavori

L'inizio lavori deve essere dato con almeno 8 (otto) giorni di anticipo e non oltre 8 (otto) mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

L'esercente dell'attività di cava deve denunciare l'inizio lavori comunicandolo al Sindaco, alla Provincia di Rimini e al Servizio Provinciale Difesa del Suolo di Rimini.

Art. 14

Decadenza dell'autorizzazione

Il Sindaco pronuncia la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a. qualora vengano meno i requisiti del titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 6 delle presenti Norme;
- b. qualora il titolare non adempia alle prescrizioni e agli obblighi contenuti nell'autorizzazione e relativa convenzione, e tale inosservanza persista anche dopo la diffida inoltrata ai sensi dell'art. 16 della L.R 7/91;
- c. qualora il titolare non osservi l'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli e tale inosservanza persista anche dopo la diffida;
- d. qualora si constati la mancanza o lo spostamento dei capisaldi di delimitazione della cava precedentemente posizionati, così come previsto nell'art. 6 delle presenti Norme.

In caso di mancato inizio dell'attività estrattiva nel termine di otto mesi dal rilascio dell'autorizzazione, ovvero di interruzione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a otto mesi, salvo i casi di forza maggiore, il Sindaco diffida il titolare a iniziare o a riprendere entro un determinato termine l'attività. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Sindaco valuta l'opportunità di pronunciare la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 15

Revoca e sospensione dell'autorizzazione



L'autorizzazione è revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico, ostativi della prosecuzione dell'attività estrattiva.

La revoca è disposta con provvedimento motivato del Sindaco, sentita la Commissione Tecnica Infraregionale per le attività estrattive.

Ricorrendone le condizioni, viene disposto un equo indennizzo secondo il principio fissato dal comma 4 dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n° 241.

Con il medesimo provvedimento il Sindaco dispone le modifiche che risultino necessarie al progetto di sistemazione finale delle aree oggetto dell'attività estrattiva.

In caso di temporaneità delle condizioni sopracitate, l'autorizzazione può essere sospesa per il tempo della loro persistenza.

Art. 16 Vigilanza

Le funzioni di vigilanza nell'applicazione delle disposizioni delle presenti Norme, nonché di quelle contenute nell'autorizzazione di cui all'art.11 delle presenti Norme e nella convenzione di cui all'art.12 della L.R. 17/91, sono svolte dal Comune.

Il personale addetto al controllo può accedere in qualsiasi momento nella cava per verificare il rispetto dei progetti approvati (coltivazione e ricomposizione) e delle norme.

è fatto obbligo all'imprenditore di delimitare l'area di cava autorizzata con appositi vertici costituiti da picchetti o borchie in ferro murati su pilastri di cemento, nonché un caposaldo quotato, individuabili tramite coordinate, in numero e in collocazione adeguate all'esecuzione del controllo.

La Ditta esercente l'attività di cava è responsabile della loro manutenzione.

Le attività di vigilanza in materia di Polizia Mineraria di cui ai commi 1, 2, 3 dell'art. 21 della L.R. 16 luglio 1991, n. 17, sono esercitate dalla Provincia (art. n° 147, comma 1, lettera b) della L.R. 3/99

Art. 17 Sanzioni

Visto l'art. 22 della L.R 18 luglio 1991, n°17 (modificato dall'art.27 della L.R. 6/95) si dispone:

- a. Chiunque svolga le attività previste dal comma 1 dell'art. 3 della L.R 18 luglio 1991, n° 17 senza autorizzazione o concessione è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima del decuplo del valore commerciale del materiale abusivamente scavato e comunque non inferiore a € 2582,28.
- b. Per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo o di concessione è comminata:
 - nel caso di violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 11 della L.R 18 luglio 1991, n°17, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima del quintuplo del valore commerciale del materiale scavato in difformità e comunque non inferiore a € 1549,37;
 - negli altri casi, una sanzione amministrativa non inferiore a € 1549,37 e non superiore a € 10329,14, fermo restando, nel caso di cui alla lettera c) del comma 4 dell'art. 11 della L.R. 18 luglio 1991, n° 17, l'obbligo di provvedere alla sistemazione finale dell'area secondo quanto prescritto.



- c. Il valore commerciale di cui ai precedenti commi a. e b. è determinato anche con riferimento ai listini della locale Camera di Commercio vigenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione.
- d. Coloro che trasgrediscono all'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli o che non forniscono i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a € 516,46 e non superiore a € 1549,37.
- e. In caso di coltivazione abusiva o di violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'art. 11 della L.R. 18 luglio 1991, n° 17, è comunque fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino; nell'ipotesi di inerzia da parte dell'obbligato, il Sindaco provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal R.D. 14 aprile 1910, n° 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le procedure previste dalla L.R. 28 aprile 1984, n° 21.

Art. 18 Piani di sicurezza

Relativamente alla sicurezza nelle industrie estrattive, valgono gli indirizzi e le prescrizioni di cui al D.Lgs. 25 novembre 1996, n° 624 che ha modificato sostanzialmente alcuni punti del D.P.R. 128/59 sulla normativa di polizia mineraria.

In particolare si prescrive:

- a. Nomina del Direttore Responsabile e del Sorvegliante.

L'esercente dell'attività estrattiva deve nominare un Direttore sotto la cui responsabilità ricadano costantemente i luoghi di lavoro. Tale Direttore Responsabile deve essere laureato in ingegneria e abilitato all'esercizio della professione. È possibile derogare a tale requisito nel caso in cui vengano impiegate fino a 15 (quindici) persone nel turno di lavoro più numeroso. La deroga è limitata ai Direttori Responsabili in possesso dei seguenti titoli: 1. diploma universitario in Ingegneria, Ambiente, Risorse o equipollente; 2. diploma di perito minerario industriale o equipollente; 3. diploma in discipline tecniche industriali, purché in possesso di formazione specifica nel settore di cui è responsabile, acquisita a seguito della frequenza e del superamento di corsi di cui al comma 4 dell'art. 27 del D.P.R. 128/1959 così come sostituito dal comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. 624/1996 (tale titolo non è considerato idoneo per le attività estrattive condotte mediante perforazione).

Il Direttore Responsabile deve sottoscrivere il DSS (Documento di sicurezza e di salute) di cui all'art. 6 del D.Lgs. 624 e, nella pianificazione dell'attività lavorativa, deve attuare quanto in esso previsto.

Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva deve designare i Sorveglianti ai luoghi di lavoro che devono essere in possesso delle capacità e delle competenze necessarie e devono sottoscrivere anch'essi il DSS.

- b. Denuncia d'esercizio.

La denuncia d'esercizio deve indicare quanto previsto dall'art. 24 del D.P.R. 128/1959, o così come sostituito dall'art. 20 del D.Lgs. 624/1996 di seguito riportato: "I lavori che hanno luogo nelle attività estrattive devono essere denunciati all'autorità di vigilanza competente almeno otto giorni prima dell'inizio o della ripresa. La denuncia è fatta dal titolare o da un suo procuratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve indicare, per ogni luogo di lavoro:

- gli estremi del titolo minerario o dell'autorizzazione di cava;



- l'ubicazione dei lavori e se questi sono a cielo aperto o in sottterraneo;
- il nome, cognome e domicilio del direttore responsabile;
- il nome, cognome e domicilio dei sorveglianti dei lavori per ciascun turno.

Nel caso di società regolarmente costituite deve essere indicato il legale rappresentante. Il titolare deve comunicare il proprio domicilio o eleggere un domicilio speciale”.

c. **Coltivazione.**

La coltivazione delle cave deve essere condotta in modo tale da non creare pregiudiziale all'incolumità degli operatori e all'equilibrio geomorfologico, e deve essere stabilita in relazione alle caratteristiche geometriche dell'area di cava, alle caratteristiche geotecniche e idrogeologiche dei terreni, nonché della destinazione d'uso finale. Nella relazione tecnica descrittiva di coltivazione di cui all'art. 9, lettera c. delle presenti Norme, devono essere definite, in funzione della natura e dello stato del terreno, nonché dei macchinari impiegati, l'altezza e la pendenza dei fronti che si sviluppano sia nel terreno in coltivazione sia nel terreno di copertura. Infine deve essere riportato il metodo di coltivazione impiegato.

La relazione va aggiornata annualmente. Ferme restando le disposizioni del Capo II del Titolo IV del D.P.R. n° 128/1959, il Direttore Responsabile, nella pianificazione dell'attività lavorativa, si attiene ai seguenti criteri:

- i gradoni e le vie di carreggio devono avere larghezza adeguata a consentire la circolazione del personale e l'operatività delle macchine ivi utilizzate, nonché stabilità sufficiente a sopportarne il peso;
- la loro sistemazione e manutenzione deve permettere il movimento delle macchine in condizione di assoluta sicurezza;
- in fase di scavo al piede delle fronti o dei cumuli devono essere evitate situazioni di instabilità.

Per quanto non espresso nel presente articolo si fa riferimento al D.L. 624/96 ed al D.P.R. 128/59.

Art. 19

Tutela delle acque sotterranee

Nella coltivazione delle nuove cave è fatto divieto di mettere a giorno la superficie della falda freatica.

Per assicurare un'adeguata tutela da possibili inquinamenti, la profondità di scavo deve comunque mantenersi ad almeno 1,00 m al di sopra del massimo livello raggiunto della falda freatica negli ultimi 5 anni.

In caso di attività estrattiva svolta in aree e in terreni nei quali è presente la falda con caratteristiche di diffusione areale, portata e continuità importanti, ai fini della sua tutela durante l'attività estrattiva si devono adottare i seguenti provvedimenti:

- a. costruzione, da parte dell' esercente, di almeno due pozzi piezometrici di controllo (nel caso non ne esistano di idonei all'uso previsto dal presente articolo), uno a monte e l'altro a valle dell'area di scavo, nel senso della direzione del flusso idrico;
- b. i pozzi devono essere rivestiti ed attrezzati per le misure di livello, per le prove di portata e per i campionamenti delle acque;
- c. controllo, da parte dell'Ente competente, della qualità delle acque sotterranee durante l'estrazione, in special modo se tali acque sono destinate a uso potabile;



- d. Si deve procedere con campionamenti e analisi periodiche, almeno stagionali, delle acque di cava per le cave esistenti nelle quali la falda sia già a giorno, e delle acque di falda prelevate nei pozzi piezometrici di controllo e in pozzi limitrofi all'area di cava eventualmente esistenti.

Ai sensi del punto f), comma 2, art. 6 del D.P.R. 236/88, nelle zone di rispetto di pozzi o sorgenti dove si estrae acqua destinata al consumo umano, identificata in 200 metri dal pozzo, non è possibile la coltivazione di cave.

Art. 20 Viabilità

È fatto obbligo al richiedente di provvedere al corretto uso e alla manutenzione della viabilità di accesso all'area di cava, nonché a quella interessata dal traffico indotto dall'attività stessa, con le modalità e secondo le forme definite dalla convenzione.

È consentita la realizzazione, da parte delle Ditta esercente l'attività di cava, di strade temporanee che abbiano l'esclusiva funzione di collegare le aree di escavazione con quelle di lavorazione e trasformazione dei materiali estratti.

Art. 21 Rete di deflusso

L'ingresso in cava di acque di dilavamento deve essere evitato attraverso:

- a. un'adeguata rete di fossi di guardia intorno al ciglio superiore di coltivazione, collegati alla rete di smaltimento naturale o artificiale esistente, oppure, nel caso di cave di ghiaia, di dreni a perdere;
- b. un dosso di protezione lungo il perimetro dell'area di cava.

I percorsi di fossi e dossi devono essere riportati nelle cartografie del progetto di coltivazione.

Lo smaltimento delle acque meteoriche sia durante l'attività che a cava esaurita deve comunque avvenire in modo da evitare ristagni o acquitrini, erosioni e trasporto di materiale a valle.

La rete di deflusso naturale non deve essere pregiudicata dall'attività estrattiva.

Nel caso di cava a fossa in terreni a permeabilità ridotta deve essere prevista, all'interno della stessa, la messa in opera di vasche di decantazione delle acque di precipitazione meteorica. Una volta che il materiale in sospensione sia decantato si provvederà allo smaltimento delle acque chiare attraverso sollevamento ed immissione nella rete di superficie. Le eventuali modifiche a essa, previste dal progetto di coltivazione e sistemazione, devono essere sottoposte a preventiva valutazione e autorizzazione dell'organo idraulico competente.

Art. 22 Materiale di scarto di cantiere

Lo scortico del terreno vegetale deve procedere per lotti e non interessare subito tutta l'area di coltivazione nel caso di aree di escavazione con superficie superiore a 1 ettaro.

Gli accumuli temporanei di terreno (vegetale e non) non devono superare i 5 m di altezza.

Sui cumuli di terreno si devono eseguire semine protettive e, se necessario, concimazioni curative e correttive. La loro collocazione deve essere effettuata in modo da non interrompere canali o fossi di scolo superficiali.



L'eventuale materiale di scarto deve essere riutilizzato per la ricomposizione ambientale e, qualora le caratteristiche geomeccaniche lo consentano, come alternativa ai litoidi tradizionali.

Il deposito temporaneo del materiale deve avvenire nelle aree appositamente individuate di cui al successivo art. 28.

Art. 23 Recinzioni

L'area di cava deve essere recintata con rete metallica di altezza non inferiore a 1,60 m o con altro mezzo idoneo a impedire l'accesso di mezzi e di persone non autorizzate e la discarica indiscriminata di rifiuti.

È necessario inoltre adottare tutte le misure di sicurezza previste dalle vigenti leggi di polizia mineraria (D.P.R. 9 aprile 1959, n° 128 e successive modificazioni ed integrazioni), sia per quanto riguarda la conduzione dei lavori di scavo, carico e trasporto, sia per la segnaletica nei confronti di terzi.

Nel settore Sud della cava, in confine con la Strada Vicinale Ripa Bianca, in fase di preparazione del sito deve essere eseguito un programma di forestazione di arbusti e di alberi d'alto fusto per una fascia di larghezza adeguata a creare una barriera di mascheramento e di contenimento delle polveri in relazione all'importanza della strada stessa.

Art. 24 Distanze: prescrizioni di polizia mineraria

La distanza delle cave da opere e manufatti di vario genere (fatte salve ulteriori differenti disposizioni previste dalle presenti Norme) è regolata dal D.P.R. 9 aprile 1959, n° 128, "Norme di polizia delle miniere e delle cave" di cui si riporta l'articolo 104 specifico in materia: "Senza autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerca o estrazione di sostanze minerali a distanze minori di:

- 10 metri:
 - da strade di uso pubblico non carrozzabili;
 - da luoghi cinti da muro, destinati ad uso pubblico.
- 20 metri:
 - da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade e tramvie;
 - da corsi d'acqua senza opere di difesa;
 - da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee telefoniche o telegrafiche o da sostegni di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette;
 - da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati.
- 50 metri:
 - da ferrovie;
 - da opere di difesa dei corsi d'acqua, da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi;
 - da oleodotti e gasdotti;
 - da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.

Le distanze predette s'intendono misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore dell'escavazione. Distanze inferiori sono consentite previa autorizzazione del Genio Civile (corsi d'acqua), dell'ANAS (strade statali), dell'Amministrazione Provinciale (strade provinciali), del Comune (strade comunali). Quanto sopra in attuazione della delega di cui all'art. 1 della L.R. 12 luglio 1975, n° 383.

Dalle presenti norme esulano le prescrizioni di polizia mineraria di competenza della Regione in base all'art.62 del D.P.R. 616.



Art. 25 - Imprevisti

Qualora si verificano in fase di coltivazione condizioni differenti o non previste dai progetti approvati, la Ditta titolare dell'autorizzazione è tenuta a sospendere i lavori e darne immediata comunicazione al Comune, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.

TITOLO III AMBITO DI AMPLIAMENTO A1 "RIPA BIANCA" NORME DI ESCAVAZIONE E DI SISTEMAZIONE

Art. 26

Individuazione dell'Ambito di ampliamento

Come da cartografia allegata, l'Ambito di ampliamento è individuato all'interno del perimetro del PAE vigente.

L'Ambito di ampliamento comporta un incremento dell'area di escavazione definita dal PAE vigente e un aumento della profondità di escavazione.

Nei settori in cui l'area di escavazione è stata ampliata è stata mantenuta una fascia di rispetto di almeno 20 m dalla perimetrazione del PAE, mentre per la restante area è stata mantenuta la fascia di rispetto prevista dal PAE vigente.

La quota di fondo scavo assegnata dal PIAE risulta essere fissata a 35,29 m s.l.m., come risulta dalla cartografia di Piano.

Art. 26 bis

Tipologia e volume del materiale da estrarre

~~Il materiale oggetto di attività estrattiva è argilla per laterizi. Il quantitativo massimo assegnato dal PIAE per l'estrazione è di circa 700.000 m³.~~

~~Nell'area di escavazione attuale, partendo dalla quota di esaurimento del PAE vigente si prevede che i terreni siano totalmente utilizzabili, mentre terreni non idonei alla coltivazione sono presenti alla superficie degli appezzamenti non ancora oggetto di coltivazione ma compresi nell'area di escavazione di progetto, per quantitativi valutabili in 1.000 m³ sulla fascia occidentale dell'area di escavazione attuale e in 7.500 m³ nel settore a Nord di essa.~~

~~Quest'ultimo settore non è stato preso in considerazione nel calcolo dei volumi estraibili, dal momento che la sua eventuale coltivazione dovrebbe avvenire in modo autonomo rispetto alla fossa di cava principale e interesserebbe volumi marginali, valutabili in poche migliaia di metri cubi sui quali incide una quantità relativamente elevata di terreno non idoneo alla lavorazione.~~

~~Di conseguenza, nelle condizioni proposte in Tavola 6, Planimetria di progetto e Tav. 6/sez, Sezioni di progetto del PAE e con le modalità di coltivazione di cui al successivo articolo 27, simulando cioè la geometria della fossa di cava con fondo a quota 35,39 m s.l.m., gradoni con altezza massima non superiore a 5,00 m, pendenza non superiore a 20° e piede di 7,00m, il quantitativo in volume di argilla estraibile e utilizzabile nell'Ambito di ampliamento A1 "Ripa Bianca" è stimato in circa 674.017 m³, al netto del PAE vigente e degli scarti (circa 1.000 mq) e prescindendo dai quantitativi marginali ricavabili dall'appezzamento a Nord dell'area di escavazione attuale.~~

Il quantitativo in volume di argilla estraibile assegnato all'Ambito di ampliamento A1 "Ripa Bianca" somma a 616.627 mc suddivisi in tre stralci esecutivi aventi le seguenti volumetrie assegnate:



1° stralcio: 108.203 mc

2° stralcio 199.310 mc

3° stralcio 309.314 mc

Alla data del febbraio 2025 i quantitativi residui assommano a 388.918,49 mc, dei quali 79.604,49 residuali del 2° stralcio. Il terzo stralcio risulta ancora non attuato.

Per tale ambito con la variante febbraio 2025 si intendono azzerate le potenzialità estrattive residue, senza quindi ulteriore possibilità di sfruttamento del materiale argilloso.

L'ambito quindi si connota come cava non più suscettibile di ulteriore sfruttamento.

Art. 27

Modalità di coltivazione

Considerando la superficie di cava in progetto (valutata in 75.677 m²) e la quota minima di escavazione, con fondo scavo a 35,29 m s.l.m., corrispondenti a circa 5,00 m al di sotto del talveg del Torrente Uso, la coltivazione deve essere necessariamente condotta dall'alto al basso, per fette orizzontali, che nella fase di escavazione "a fossa" devono essere delimitate da gradoni con altezza massima non superiore a 5,00 m, e pendenza non superiore a 20°.

In fase di coltivazione, al piede delle singole scarpate si dovranno prevedere fossi di scolo delle acque meteoriche affinché queste non dilavino verso il basso, innescando condizioni di instabilità.

Per quanto riguarda l'ampiezza del piede dei gradoni, il raggiungimento di quantitativi in volume di materiali escavabili paragonabili a quello assegnato dal PIAE (circa 700.000 m³), richiede, a parità di altre condizioni geometriche, la riduzione dagli almeno 10,00 m previsti dalle NTA del PIAE (Titolo VI, Capo II, Art. 6) a 7,00 m.

La riduzione dell'ampiezza del piede dei gradoni da 10,00 m a 7,00 m impone un'accurata gestione del traffico dei mezzi in cava, che devono essere messi in condizione di transitare su di essi in sicurezza.

Le entità del volume di scavo e dei ritombamenti previsti rendono necessario, per assicurare una sistemazione finale in tempi ragionevoli, procedere attraverso escavazione per stralci, ai quali dovrà fare seguito, ove previsto, il relativo ritombamento.

Questa modalità di coltivazione permette sia di utilizzare parte dell'area del PAE per il riposo stagionale del terreno, sia di stoccare provvisoriamente il volume di materiale che potrà essere annualmente utilizzato per il ritombamento.

Fino a quando le condizioni morfometriche consentiranno lo sgrondo delle acque superficiali in condizioni naturali (da attuarsi comunque attraverso un'apposita canalizzazione), può essere prevista una coltivazione della cava per splateamenti successivi.

Quando saranno raggiunte quote di scavo che non permetteranno più lo sgrondo naturale delle acque, si dovrà obbligatoriamente procedere a un processo di coltivazione mediante fronti.

In sede di presentazione dei piani di coltivazione triennali devono essere condotte verifiche geotecniche di stabilità in corrispondenza delle sezioni di scavo previste.

Queste verifiche devono tenere conto, oltre che delle caratteristiche geotecniche e delle condizioni geometriche di esposizione del terreno naturale sui fronti di scavo, già valutate in sede di redazione del PIAE e del PAE: dell'eventuale presenza lungo i profili di sovraccarichi dovuti ad accumuli di materiali (stoccaggio provvisorio di terreni o ritombamento definitivo per stralci) e a fabbricati e/o impianti, dei sovraccarichi dinamici dovuti al transito dei mezzi sul ciglio della cava e sui piedi dei gradoni, della presenza di un'eventuale circolazione idrica sotterranea.

Nella stessa sede dovrà essere valutata l'opportunità di intervenire sulla scarpata sommitale del fronte Nord-Est, coincidente con il fronte di escavazione attuale ed esterna all'escavazione di progetto, allo scopo di incrementarne il coefficiente di sicurezza, sia in funzione dell'escavazione



prevista a valle, sia dell'accumulo provvisorio di materiale da utilizzare per il ritombamento previsto lungo la scarpata stessa e al piede di essa.

Art. 27 bis Verifiche di stabilità

Come accennato nel precedente articolo 27, sia in fase di coltivazione sia in quella finale, dovrà essere verificata la stabilità locale e globale del pendio, considerando le caratteristiche geometriche che permettono di ottenere un valore del coefficiente di sicurezza $F_s > 1,30$; a tal proposito si evidenzia che l'escavazione del fronte Nord-Est dovrà prevedere una pendenza della scarpata < rispetto a quella ipotizzata, visto che nel calcolo sulla stabilità riportato nella relazione allegata al presente PAE risulta un $F_s = 1,28$.

Le verifiche di stabilità dovranno prevedere il sovraccarico di accumuli di terreno anche se provvisori, il sovraccarico dinamico dei mezzi sul ciglio della cava e in corrispondenza dei gradoni, e ogni altro eventuale sovraccarico possibile.

Art. 28 Stoccaggio provvisorio dei materiali da utilizzare per il ritombamento

Per l'accumulo temporaneo del materiale da utilizzare per il ritombamento si individuano due siti compresi entro il perimetro del PAE (Tavola 6, Planimetria di progetto e Tavola 6/sez, Sezioni di progetto):

1. Nel settore Nord-Est, lungo il fronte di escavazione attuale che raccorda il relitto della dorsale collinare al piano di cava, e al piede di esso.
2. Nel lobo dell'area di escavazione di progetto che si estende a Nord dell'area di escavazione attuale, in corrispondenza del tratto relitto della dorsale collinare argillosa e del lembo di terrazzo alluvionale.

Ferme restando le indicazioni dell'art. 22 delle presenti Norme, in entrambi i casi la geometria degli accumuli deve essere stabilita in base alle caratteristiche geotecniche del terreno stoccato e al periodo prevedibile di stoccaggio.

Gli accumuli di terreno devono essere realizzati a regola d'arte, procedendo dal basso verso l'alto per strati orizzontali di spessore tale da consentire una compattazione adeguata al periodo di stoccaggio previsto.

Il dimensionamento delle gradonature deve essere stabilito in base alle caratteristiche geotecniche del terreno stoccato.

Lo stoccaggio dei materiali nel sito 1, esterno all'area di escavazione di progetto, deve essere preceduto da verifiche geotecniche di stabilità che dovranno essere prodotte in sede di redazione dei piani di coltivazione, per valutare l'incidenza dell'accumulo sull'equilibrio del fronte Nord-Est.

Per quanto riguarda il sito 2, la cui coltivazione a cava sarebbe autonoma rispetto alla fossa principale e interesserebbe comunque quantitativi marginali, in sede di redazione del piano di coltivazione deve essere valutata l'opportunità e la convenienza di attuare la sua escavazione preventiva fino al raggiungimento dei piani finali prima di procedere all'accumulo del materiale.

L'escavazione per stralci, cui dovrà fare seguito, ove previsto, il relativo ritombamento potrà consentire una migliore gestione degli spazi all'interno della cava, permettendo un utilizzo periodico del materiale temporaneamente stoccato e rendendo disponibili, nel tempo, ulteriori aree per l'accumulo temporaneo.



Gli accumuli di terreno devono essere oggetto di un corretto sgrondo delle acque meteoriche, al fine di evitarne il ristagno e il ruscellamento. Tali opere devono consentire lo smaltimento in ricettori governati fino all'allontanamento dalla cava.

Art. 28 bis

Regimazione delle acque e verifiche di stabilità per le aree di stoccaggio

In fase attuativa anche per le aree di stoccaggio dovrà essere redatto un progetto di regimazione delle acque superficiali e dovranno essere condotte le verifiche di stabilità ottenendo coefficienti di sicurezza $F_s > 1,30$, da presentare in fase di verifica (screening) ai sensi della L.R. 9/99.

Art. 29

Reti di deflusso

Ferme restando le disposizioni generali dell'art. 21 delle presenti Norme, date le caratteristiche granulometriche, idrogeologiche e geotecniche del terreno e la morfologia "a fossa" dell'area di cava, si devono prevedere in ogni fase dei lavori i seguenti accorgimenti atti a evitare ristagni, processi di ruscellamento e a impedire dissesti nei paramenti dei gradoni:

- intorno al ciglio superiore della cava deve essere messa in opera un'adeguata rete di fossi di guardia, collegati alla rete di smaltimento naturale o artificiale esistente all'esterno;
- l'ingresso in cava delle acque superficiali deve essere evitato anche attraverso dossi di protezione lungo il perimetro esterno dell'area;
- All'interno della cava deve essere strutturata un'adeguata rete di sgrondo che, con una pendenza moderata, colletti le acque verso il deflusso naturale, finché ciò sia possibile, oppure verso le vasche di decantazione necessarie nella zona più depressa nelle fasi di coltivazione a fossa.

Tali vasche devono essere dimensionate per contenere le acque meteoriche in occasione di precipitazioni intense e prolungate. Una volta che il materiale in sospensione sia decantato, le acque chiare possono essere smaltite, per sollevamento, nella rete colante esterna all'area di cava. Le acque sollevate devono essere convogliate e smaltite nella rete di deflusso esterna alla cava in modo controllato, evitando fenomeni di erosione lineare o diffusa.

Tutti i sistemi di governo delle acque meteoriche devono essere tenuti in costante manutenzione e progressivamente riadattati con il procedere dell'escavazione, in funzione delle modalità di coltivazione adottate.

Art. 29 bis

Regimazione delle acque

Dovrà essere sviluppato un accurato progetto di regimazione delle acque superficiali che andranno indirizzate verso fossi naturali, provvedendo con le opportune opere di canalizzazione e di sistemazione idraulica, per ovviare a fenomeni di erosione per ruscellamento diffuso e concentrato, sia nel progetto di coltivazione triennali, sia nel progetto di sistemazione finale, da presentare in fase di verifica (screening) ai sensi della L.R. ~~9/99~~ **4/2018**

Art. 30

Piezometri



Dato che, per la tettonizzazione della zona, è possibile una permeabilità secondaria locale del corpo geologico, con ipotesi di infiltrazioni idriche dal subalveo del Torrente Uso, che potrebbero influire sulla stabilità dei fronti di scavo al di sotto del livello dell'alveo, si consiglia la predisposizione di un sistema di monitoraggio, consistente in una serie di tubi piezometrici localizzati nella fascia del PAE esterna al limite occidentale dell'area di escavazione in progetto, prospiciente l'alveo del Torrente Uso.

I piezometri devono raggiungere una quota inferiore rispetto al piano finale di coltivazione.

Per la realizzazione dei piezometri, si rimanda alle disposizioni generali dell'art. 19 delle presenti Norme.

Art. 31

Modalità di sistemazione finale

La sistemazione finale dell'area prevede:

- ~~a. la creazione di una cassa di espansione in sponda destra del Torrente Uso (a integrazione di quella progettata dal Servizio Provinciale Difesa del Suolo di Rimini), con fondo posto a una quota non superiore a 42,00 m s.l.m., per consentire lo scarico delle acque al fiume a gravità, nel settore occidentale della cava;~~
- a. **il ripristino della destinazione agricola dei fondi interessati dalle precedenti fasi di estrazione del materiali argilloso. Il conseguimento dei profili finali sarà possibile con riporto di materiale a ritombamento dei vuoti e volumetrie di scavo e riporto di terreno agrario nella misura non inferiore a 50 cm (media), in base ai profili individuati nelle tavole 7 e 7sez della variante parziale 2025**
- b. la formazione di un piazzale per lo stoccaggio del materiale al servizio dello stabilimento, con quote indicative di ~~54÷56~~ **50/52** m s.l.m., nel settore orientale.

Stante il fatto che la quota finale di escavazione è prevista a 35,29 m, si prevede un ritombamento parziale della fossa di cava, per consentire la formazione ~~del piazzale e mantenere una cassa di espansione~~ **dei profili finali individuati nelle tavole 7 e 7sez con destinazione piazzale per deposito materiali all'aperto e ripristino della destinazione agricola dei fondi.**

~~Le modalità di progetto della sistemazione finale devono essere precisate in fase attuativa, in sinergia con il Servizio Provinciale Difesa del Suolo di Rimini, preposto alla progettazione e alla realizzazione della cassa di espansione di monte, in relazione agli approfondimenti conoscitivi e progettuali da effettuarsi in quella sede.~~

~~A questo proposito, l'argine previsto nella sistemazione finale del Torrente Uso, graficamente indicato negli elaborati del PIAE e del PAE con una larghezza inferiore ai 4m, dovrà essere realizzato con una larghezza di coronamento di almeno 5m per consentire la transitabilità dei mezzi per la manutenzione.~~

~~Per concedere il nulla osta in merito al progetto di sistemazione finale, l'Amministrazione Comunale acquisirà il parere del Servizio Provinciale Difesa del Suolo di Rimini.~~

Le scarpate di cava dovranno essere rimodellate con l'eliminazione del piede, su una pendenza idonea ai fini della stabilità dei versanti e comunque non superiore a 20°.

Qualora, nonostante gli interventi di rimodellamento delle scarpate, rimanessero o si producessero situazioni di instabilità, si dovrà intervenire con sistemi atti a garantire l'esercizio dei piazzali o delle aree sottostanti in condizioni di assoluta sicurezza.

Per la ricomposizione dei fronti di cava si deve provvedere alla ricopertura con terreno vegetale e al rimodellamento della pedata dei gradoni in modo da creare contropendenze.

Art. 32

Materiali per il ritombamento



I ritombamenti devono essere operati con materiali idonei e non inquinanti, con modalità conformi a quanto previsto dalle leggi vigenti e da definirsi in sede attuativa.

I materiali in eccesso dovranno essere smaltiti secondo le normative vigenti.

Art. 32

Analisi geotecniche sui materiali per il ritombamento

Il ritombamento, la realizzazione di piazzali, gradoni, ecc sia in fase transitoria sia finale, dovranno essere eseguiti previo studio specifico con analisi di laboratorio geotecnico, quali prove proctor e determinazione dell'indice di portanza CBR, eventualmente prevedendo anche l'utilizzo di terre miscelate.

Art. 33

Riporti di terreno vegetale

Al fine di garantire la riuscita del rinverdimento o della sistemazione agraria, ove prevista, sul fondo e sui fronti di cava deve essere collocato un adeguato strato di terreno idoneo che il PIAE quantifica per le cave di versante in: 20 cm sulle scarpate e 50 cm sulle superfici sub-pianeggianti (fondo cava, strade di cantiere, piazzali).

Art. 34

Concimazioni

Dopo le operazioni di riporto è opportuno eseguire analisi chimiche e fisiche per verificare le caratteristiche del terreno vegetale e valutare la necessità di procedere a concimazione o a uso di emendanti, al fine di garantire la formazione di condizioni pedologiche idonee per le specie vegetali che si intendono impiantare.

Art. 35

Specifiche per la ricomposizione ambientale

Il progetto di sistemazione ambientale deve avvenire mediante procedura di verifica (screening) ai sensi della L.R. ~~18 maggio 1999, n° 9,~~ **4/2018** artt. 9 e 10, e degli articoli delle NTA del PIAE, che hanno la funzione di disciplinare razionalmente sia le fasi di escavazione sia di ripristino. Non sarà consentito rilasciare autorizzazioni comunali all'escavazione prima dell'approvazione della procedura di verifica di cui detto.

All'atto del rilascio degli atti autorizzativi dovrà essere presentata idonea garanzia fidejussoria a copertura totale dei costi delle realizzazioni previste in progetto.

~~Nell'area in cui è prevista la realizzazione della cassa di espansione (individuata nelle tavole 7 e 7/sez). La sistemazione ambientale da prevedersi è la rinaturalizzazione e forestazione.~~

La tipologia indicata può essere realizzata mediante la posa a dimora di essenze erbacee e arboree idonee a un preciso programma di riequilibrio e riqualificazione ambientale, di restituzione dei valori paesaggistici, di una corretta ricomposizione morfologica, il tutto finalizzato al principale impegno di dotare il sito di idonea regimentazione delle acque superficiali (in epoca di secca del bacino) ~~e altrettanto funzionale regimentazione del deflusso in fase di sgrondo delle acque da avviare al collettore di scarico (svuotamento della cassa di espansione).~~

Le essenze da utilizzare devono essere rapportate a fattori di:

- fitoclima locale;
- vegetazione esistente al contorno;



- principali patologie delle essenze arboree;
- condizioni pedologiche determinate dal ripristino del suolo.

Quanto alle essenze erbacee funzionali a che si costituisca prontamente una copertura del suolo, è possibile fare riferimento a miscuglio di graminacee e leguminose da seminarsi, con appropriato metodo, ricorrendo eventualmente anche a semine potenziate, (a spaglio oppure mediante idrosemina) anche se è prospettabile una rapida colonizzazione spontanea da parte di vegetazione erbacea ed arbustiva autoctona propria degli ambienti fluviali. Per le semine, piantagione di essenze vegetali e concimazioni, si rimanda agli artt. 25 e 26 delle Norme PIAE.

Per la sistemazione ambientale delle aree in pendio è prevista la ricomposizione, rinverdimento e rinaturalizzazione a seguito di un preciso programma volto ad ottimizzare la ricomposizione morfologica, ad ottenere una corretta regimentazione delle acque ruscellanti ed una restituzione dei valori paesaggistici.

La procedura di verifica (screening) deve contenere lo studio e la valutazione degli effetti e delle opportunità di ricomposizione e destinazione finale dell'area di cava. Devono altresì essere evidenziate, in un adeguato intorno, i vari fenomeni di ruscellamento/dilavamento ed il bilancio relativo ai valori agronomici dei terreni (ante e post intervento).

Al fine di garantire la riuscita del rinverdimento ambientale sulle scarpate deve essere collocato un adeguato strato di terreno idoneo adeguando le modalità dell'intervento a quanto disposto dall'art.23 delle NTA del PIAE.

Art. 36

Rilascio del certificato di conformità

è cura del titolare dell'autorizzazione a estrarre, la risistemazione del suolo secondo le previsioni del PAE e in conformità al progetto approvato: tale sistemazione deve essere comunque completata entro 1 (uno) anno a far tempo dalla data di concessione, come da autorizzazione rilasciata.

Si può prorogare il termine della sistemazione ambientale di un altro anno qualora intervengano motivate necessità.

I progetti di sistemazione delle singole aree devono tener conto della configurazione e dell'uso dell'ambiente circostante ed inserirsi armonicamente in esso, evitando il ristagno d'acqua nelle conche non destinate ad uso lacustre.

Il Sindaco, per determinare ampio margine di sicurezza dei luoghi, nonché un adeguato livello di fruibilità dei medesimi in relazione all'uso finale per essi previsto, e per ridurre l'alterazione delle caratteristiche paesaggistiche dell'ambiente originario (durante o dopo la sistemazione ambientale), può anche ordinare alle Ditte estrattrici o ai proprietari che ad esse subentrano opere di movimento terra, di piantumazione, di bonifica idraulica e quant'altro si rendesse necessario in relazione al determinarsi di situazioni impreviste ed imprevedibili in sede di progetto iniziale. In caso di inadempienza il Comune eseguirà direttamente le opere necessarie addebitando gli oneri relativi alla Ditta estrattrice o al proprietario nei modi e nelle forme previste per legge.

Tutte le opere devono essere eseguite dopo l'approvazione della procedura di verifica (screening), secondo quanto predisposto dalla L.R. ~~18 maggio 1999, n° 9~~ **4/2018**

è fatto obbligo alla Ditta estrattrice o ai proprietari di procedere a proprie cure e spese alla redazione del certificato di regolare esecuzione e/o del certificato di collaudo relativo alle opere di sistemazione finale della cava.

TITOLO IV

SISTEMAZIONE AMBIENTALE E NORME PER I SITI DI RECUPERO



Art. 37 Siti di recupero

I siti di recupero interessano cave dismesse o abbandonate senza una adeguata ricomposizione ambientale, in quanto non prevista o non condotta adeguatamente, e che necessitano di determinate opere volte al loro recupero funzionale o a un organico inserimento ambientale.

Nell'ambito del territorio comunale sono stati quattro siti sottoposti solo a parziali interventi per adattarli ai rispettivi utilizzi.

Tali siti sono individuati nella cartografia di Progetto (Tavola 8) con i numeri: 2, 4, 5 e 6.

Art. 38 Modalità di recupero

Il recupero ambientale dei siti 2, 4, 5 e 6 deve avvenire secondo il disposto dell'art. 27 delle NTA del PIAE. Possono procedere al recupero sia la Provincia che i Comuni interessati previo parere della Provincia, utilizzando a tal fine gli appositi finanziamenti.

è ammessa anche la possibilità d'intervento dei privati. In questo caso è necessario presentare al Comune, che provvederà a trasmetterlo alla Provincia, un progetto d'intervento che dovrà essere sottoposto alla procedura di verifica (screening). L'intervento, da attuare previa stipula di convenzione tra Comune e privato interessato, dovrà contenere, tra l'altro:

1. I termini di inizio e di ultimazione delle opere e degli interventi di recupero previsti.
2. Le modalità di controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro eventuale trasferimento al Comune.
3. Le garanzie finanziarie relative alle opere e agli interventi da eseguire.
4. Le sanzioni a carico del privato per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dalla convenzione.

Fermo restando che l'esecuzione degli interventi deve avvenire solo per mezzo di movimentazione e senza l'asportazione di materiali.

Eventuali progetti edilizi insistenti, anche solo parzialmente, nelle suddette aree possono essere approvati solo se inclusi nei progetti di recupero ambientale.

All'atto del rilascio degli atti autorizzatori per interventi nei siti deve essere presentata idonea garanzia fidejussoria a copertura delle opere previste in progetto.

Art. 39 Recupero ambientale

La ricomposizione ambientale dei siti di recupero individuati è prevista mediante approvazione di uno specifico Piano Particolareggiato da redigere in conformità al disposto dall'art. 27 delle NTA del PIAE.

Il recupero ambientale di rinaturalizzazione e forestazione per l'utilizzo al fine di attività di tempo libero richiede la realizzazione di idonea viabilità di accesso e parcheggi.

In particolare la rinaturalizzazione dell'area di cava dismessa deve avvenire attraverso forestazione e piantumazione di essenze arboree idonee ed un preciso programma di restauro e riqualificazione ambientale, una ricomposizione morfologica, una corretta regimentazione delle acque superficiali ed una restituzione dei valori paesaggistici.

Lungo il perimetro di cava devono essere realizzati filari di protezione, quando sia necessario soddisfare obiettivi quali la difesa del suolo, difesa dall'evaporazione ove esistono lagune



con falda affiorante, schermature di insediamenti urbani, produttivi, aree di interesse ambientale, integrazione in relazione alle dispersioni di polveri e rumore legate alla ricomposizione ambientale.

Gli interventi consentiti riguardano anche la creazione, l'incremento e la difesa del verde, la realizzazione di percorsi pedonali e di sosta onde ottenere la fruizione delle aree a scopo ricreativo. Possono essere consentite limitate attrezzature per il ristoro (bar, chioschi) con caratteristiche di precarietà e amovibilità. In tutti i casi qualsiasi intervento deve adeguarsi a quanto consentito dall'art. 19 del PTCP.

Ogni intervento deve essere realizzato, e volto, ad un impatto ambientale basso e finalizzato al miglioramento dell'accessibilità dei luoghi per fini didattici e di ricerca; è inoltre possibile attrezzare punti di osservazione con capanni in legno adatti al birdwatching, intervenire con movimentazione di terra per creare zone umide e di sistemazione spondale.

Alcune aree possono essere date in gestione ad Enti e Associazioni a scopo naturalistico o ricreativo con impegno preciso e normato per un corretto mantenimento nel tempo dei valori naturalistici.

A intervento ultimato le aree assoggettate a ricomposizione ambientale dovranno presentare chiudenda lungo i tratti di viabilità pubblica e comunque ove sussista necessità di isolare le aree sistemate da non consentita fruibilità pubblica.

TITOLO V SISTEMAZIONE AMBIENTALE E NORME PER GLI IMPIANTI DI LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE

Art. 40

Ricollocazione degli Impianti di lavorazione e trasformazione

I n° 2 impianti tecnologici di lavorazione e trasformazione presenti sul territorio comunale ricadono entrambi in zone caratterizzate dalla presenza di fattori escludenti (Aree archeologiche: PTPR, secondo comma, Art. 35, ex PTCP, Art. 23 bis).

In base all'Art. 16 delle NTA del PIAE, è necessario che la Provincia, d'intesa con il Comune, proceda in tempi rapidi alla ricollocazione degli Impianti, valutando attentamente la vulnerabilità e la sensibilità dell'ambiente, le esigenze degli imprenditori e le previsioni urbanistiche del Comune.